



# LE NOVITÀ PER LA REVISIONE LEGALE

---

“Modalità di svolgimento della revisione legale”

Art. 10 bis - Preparazione della revisione e valutazione dei rischi per l'indipendenza

Art. 10 ter - Organizzazione interna

Art. 10 quater - Organizzazione del lavoro



# LE NOVITÀ PER LA REVISIONE LEGALE

- L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori - 12/2015
- La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - 3/2016
- Linee Guida per il Sindaco - Revisore alla luce degli ISA Italia - 7/2016



An independent member of UHY International

# LE CARTE DI LAVORO

---

Il revisore deve preparare con tempestività le carte di lavoro che forniscano:

- Sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto della relazione
- L'evidenza che il lavoro di revisione sia stato svolto in conformità ai PDR ed a norme e regolamenti applicabili
- Devono essere «parlanti»



# LE NOVITÀ PER LA REVISIONE LEGALE

---

## PIÙ RESPONSABILITÀ PER IL REVISORE

1. Svolgere/documentare procedure di accettazione/mantenimento
2. Instaurare il controllo interno della qualità
3. Scheda cliente e fascicolo della revisione
4. Obbligo di riesame del lavoro
5. Modifiche al contenuto della relazione finale



# LE NOVITÀ PER LA REVISIONE LEGALE

## LE CARENZE PIU' FREQUENTI



An independent member of UHY International



Dott. Andrea D'Amico – Novembre 2016

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)

## LE CARENZE PIU' FREQUENTI - 1

---

Assenti/insufficienti/non documentate procedure di accettazione/mantenimento

Assenti/insufficienti procedure di controllo qualità all'interno del team di lavoro

Assenza di un “fascicolo della revisione” o documentazione contenuta insufficiente



## LE CARENZE PIU' FREQUENTI - 2

---

Mancata **segregazione** del fascicolo (o delle carte di lavoro) dopo la sua chiusura – 60 giorni

Mancata **archiviazione/ conservazione** – 10 anni


Relazione finale **non standardizzata**



# CONTROLLO DELLA QUALITA'

---

La novella modifica radicalmente la disciplina:  
Vecchio Art. 20: 10 commi  
Nuovo Art. 20: 17 commi



# CONTROLLO DELLA QUALITA'

## Soggetti passivi

- revisori attivi
- sindaci-revisori
- società di revisione



# CONTROLLO DELLA QUALITA'

---

## NO REVISORI CHE OPERANO IN SOCIETA' DI REVISIONE

- salvo abbiano incarichi propri
- salvo abbiano incarichi di sindaco revisore

- Ambito applicativo  
Revisioni di **società non EIP**



# CONTROLLO DELLA QUALITA'

Periodicità

Revisori di società medie/grandi (over 4 SP, 8 R, 50 D)

ogni 6 anni (dall'anno successivo al precedente controllo o dalla acquisizione di almeno un incarico in medie/grandi)



An independent member of UHY International



Dott. Andrea D'Amico – Novembre 2016

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)

# CONTROLLO DELLA QUALITA'

## Oggetto

- basato su **documentazione**
- conformità ai **PdR** e requisiti di **indipendenza**
- quantità/qualità delle risorse
- **corrispettivi**
- sistema di controllo interno della qualità (soc. revisione)



An independent member of UHY International

# CONTROLLO DELLA QUALITA'

---

- Obbligo di collaborazione:  
accesso ad informazioni,  
documenti e carte di lavoro
- Risultato
  - Relazione** sugli esiti
  - Raccomandazioni** con termine applicativo
  - Sanzioni** da MEF (CONSOB)  
in caso di inadempienza




## LE SANZIONI NON PECUNIARIE

---

Se vengono accertate irregolarità, il Ministero dell'Economia può applicare, in via graduale, le seguenti sanzioni:

- **avvertimento** che impone terminare la condotta e astenersi dal ripeterla;
- **dichiarazione** pubblica di biasimo;
- **sospensione** dal Registro fino a tre anni;
- **revoca** di uno o più incarichi di revisione;
- **divieto** di accettare nuovi incarichi fino a tre anni;
- **cancellazione** dal Registro.



## LE SANZIONI PECUNIARIE

---

In caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, il Ministero dell'Economia può applicare una sanzione pecuniaria da mille a **150 mila euro**. Per il mancato adempimento degli obblighi formativi o l'inosservanza dagli obblighi di comunicazione delle informazioni richieste per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione, degli incarichi da essi svolti e dei relativi corrispettivi, il Ministero può invece applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a **2.500 euro**.



# UHY al fianco del revisore a tutela di clienti e professionisti



An independent member of UHY International



Dott. Andrea D'Amico – Novembre 2016

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)

# Grazie



An independent member of UHY International



Dott. Andrea D'Amico – Novembre 2016

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)